



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024**

REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO, DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E DEL 9 GIUGNO 2024, PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI COLLEGNO (TO).

Relazione prevista dall'art. 12 comma 3, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della Legge 6 luglio 2012, n. 96 e ss.mm.ii.

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Presidente aggiunto dott.ssa Acheropita MONDERA

Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI

Referendario dott. Massimiliano CARNIA

COLLABORATRICE:

Dott.ssa Cinzia Paoletti

INTRODUZIONE.....	4
PARTE GENERALE.....	6
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	7
1. Premessa	7
2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto	7
3. Contenuto del rendiconto.....	9
4. Fonti di finanziamento.....	13
5. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale.....	14
6. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio.....	16
ATTIVITA' SVOLTA	17
PARTE SPECIALE	20
Lista n. 1 - COLLEGNO RINASCE – PONTE SINDACO	21
Lista n. 2 - LEGA SALVINI - PIEMONTE	22
Lista n. 3 - FRATELLI D'ITALIA – GIORGIA MELONI	23
Lista n. 4 - FORZA ITALIA BERLUSCONI – SARDO SINDACO	24
Lista n. 5 – MOVIMENTO 5 STELLE	27
Lista n. 6 – IMPEGNO CIVICO COLLEGNO	28
Lista n. 7 - PARTITO DEMOCRATICO.....	29
Lista n. 8 – UNITI PER COLLEGNO	30
Lista n. 9 – COLLEGNO INSIEME	31
Lista n. 10 – PROGETTO COLLEGNO	32
Lista n. 11 – LISTA CERTOSA	33
Lista n. 12 - ALLEANZA VERDI SINISTRA.....	34

INTRODUZIONE

La Legge 6 luglio 2012, n. 96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, così come novellata dall'art. 33, comma 3, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116), ha innovato la disciplina dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti e degli obblighi di rendicontazione dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché la disciplina dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione, l'art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; *“ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese”* (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

L'architettura del “sistema elettorale locale” viene configurata con la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale, per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenuta nella Legge 10 dicembre 1993, n. 515; più precisamente, l'art. 13, comma 6, Legge n. 96/2012 rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della Legge n. 515/1993:

- art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, Tipologia delle spese elettorali;
- art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3bis e 4;
- art.13, Collegio regionale di garanzia elettorale;
- art.14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati;
- art. 15, Sanzioni, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La normativa opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti.

In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione. La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'art. 12 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, concerne i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni per il sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale del Comune di Collegno (TO), svoltesi nelle giornate dell'8 del 9 giugno 2024.

Il referto si compone di due parti: nella parte generale sono evidenziate le questioni attinenti all'applicazione della normativa e sono esposti gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica, nonché la descrizione dell'attività svolta; nella parte speciale vengono sinteticamente descritti, per ciascuna formazione politica, i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

PARTE GENERALE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Premessa

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno strutturare la propria attività seguendo le linee guida ispirate ai principi giuridici desumibili dai referti dei Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni precedenti, nonché alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (in particolare, le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che, resolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo svolgimento del controllo.

Alla luce della normativa sul tema (in particolare, l'introduzione di un robusto apparato sanzionatorio in caso di mancato deposito del rendiconto), il Collegio ha avuto cura di assegnare la prevalenza alla legittimità sostanziale degli adempimenti, nel rispetto della finalità di trasparenza e correttezza nella gestione contabile dei partiti, come definita dalla normativa vigente in materia.

2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, partecipanti alle consultazioni elettorali, devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, ed alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, Legge n. 515/1993, nel testo riformato dall'art. 14^{bis} D.L. n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, Legge n. 96/2012).

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 149/2013, convertito in Legge n. 13/2014, sono diventati i soggetti destinatari della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, nell'interpretazione della modifica legislativa formulata dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 12/2014, senza il tramite del Presidente del Consiglio Comunale.

La norma, così come sopra ricostruita, assoggetta all'obbligo i *“rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati”*; la nozione di *“rappresentante”* appare in sé alquanto generica, potendo la stessa attagliarsi a figure con compiti organizzativi anche molto diversi nell'ambito del gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale. È altresì evidente

che, tra i gruppi medesimi, possono sussistere differenze organizzative e dimensionali anche molto rilevanti, poiché non di rado, proprio nelle elezioni per il rinnovo di sindaci e consigli in comuni di media grandezza, si confrontano liste di candidati ora espressione di partiti e movimenti politici di rilievo nazionale, ora di formazione esclusivamente locale e talora estemporanea.

Ne conseguirebbe che, nell'ambito di organizzazioni partitiche caratterizzate da elevata strutturazione e diffusione, la qualifica di "rappresentante" possa attribuirsi solo a soggetti specificamente individuati dagli organi o dagli statuti del movimento o del partito e che invece, ove la formazione politica presenti una strutturazione minimale, la medesima qualità possa riconoscersi anche a persone individuate informalmente. È altresì chiaro che, volendo esigere, in capo al "rappresentante", la dimostrazione di un formale potere di spendita del nome della lista o del partito, si rischierebbe di richiedere un livello minimo di strutturazione anche alle iniziative politico-elettorali che, per scelta degli stessi promotori, ne siano prive, con ciò travalicando le funzioni che la Legge assegna a questo Collegio.

Pertanto, sulla scia della prassi già affermata nelle consultazioni elettorali degli anni pregressi, lo scrivente Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine "rappresentante", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto, ovvero della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto avente un esplicito rapporto funzionale con la lista.

Ne consegue la possibilità, in continuità con quanto applicato da altre sezioni regionali (cfr. deliberazione n. 48/2021 del Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo del Veneto), di ritenere valide, sussistendo il predetto collegamento, anche la presentazione di rendiconti per più liste da parte di un unico soggetto persona fisica (ipotesi plausibile in caso di liste diverse collegate ad un medesimo candidato sindaco), nonché la presentazione di diversi rendiconti da parte di più soggetti per la medesima lista (sovente in ragione dell'appartenenza della lista ad un partito o movimento di rilievo nazionale o sovracomunale), allorché parte delle spese risultino sostenute direttamente dalla tesoreria nazionale ed altre dal gruppo locale.

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto, si osserva che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio Comunale ed il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito *brevi manu* del conto.

Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell'obbligo di Legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione), rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest'ultima ammessa e sostenuta proprio dalla deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che la Sezione regionale (oggi Collegio), prima di irrogare la sanzione, accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo.

Ad ogni buon conto, e anche grazie al solerte impegno dell'ufficio della Sezione nel sollecitare anche informalmente l'adempimento dell'obbligo in prossimità della scadenza, nel caso del Comune di Collegno, alla scadenza del quarantacinquesimo giorno, tutte le liste avevano trasmesso almeno una prima versione del rendiconto. La prima versione del rendiconto non ha richiesto nessuna modifica o integrazione.

3. Contenuto del rendiconto.

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 Legge n. 515/1993).

Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso in cui le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati ed i finanziamenti siano stati da loro ricevuti direttamente, essa deve comunque darne formale comunicazione all'apposito Collegio, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di "dichiarazione negativa").

Con riguardo alle spese, l'art. 13, comma 5, Legge n. 96/2012 pone innanzitutto il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e l'art. 11, comma 1, Legge n. 515/1993 indica le tipologie di spese ammissibili relative alla campagna elettorale, precisando che tali si intendono quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato ed ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, esclusivamente riferibili alla stessa.

Il secondo comma del predetto art. 11 prevede che: *“Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”*.

L’interpretazione di questa norma ha portato a risultati difformi sulle modalità di calcolo, come emerge chiaramente dai referti dei Collegi di controllo sulle spese elettorali delle elezioni politiche e regionali, che si sono succeduti nel tempo.

In materia è necessario svolgere alcune precisazioni, poiché la disposizione sopra citata traeva logica dal complessivo sistema di contribuzione pubblica a favore dei partiti e movimenti politici in grado di eleggere propri rappresentanti alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, sulla base della citata Legge n. 515/1993.

Quest’ultima, infatti, era intervenuta a sostituire il precedente sistema di finanziamento pubblico dei partiti (*ex* Legge n. 195/1974, artt. 2 e 3), che prevedeva la ripartizione di fondi stanziati annualmente in ammontare fisso, con una quota minima divisa in parti uguali e quote maggiori ripartite sulla base dei voti riportati alle elezioni e dei candidati eletti in Parlamento; viceversa, la Legge n. 515 era ispirata ad un principio opposto, di rimborso delle spese effettivamente sostenute e di un *quid pluris* proporzionale alle prime, finalizzato a spese più riconducibili ad esigenze di funzionamento del partito o movimento.

Tali sono le spese - appunto menzionate nell’art. 11, comma 2 - *“relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi”* e che *“sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”*.

La *ratio legis* rispondeva alla necessità di consentire, ai fini della rendicontazione propedeutica al rimborso pecuniario, l’esposizione di costi forfettari di funzionamento del

partito o movimento politico non soggetti a documentazione analitica, ed il cui esborso era considerato presumibile in base a criteri di ragionevolezza fissati *ex ante* dal legislatore; come è evidente, tale *ratio* è venuta meno con l'abolizione del finanziamento pubblico disposta con D.L. n. 149/2013.

Va poi ancora evidenziato che al controllo di cui all'art. 12 era associato un apparato sanzionatorio che prevedeva, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sospensione del rimborso elettorale disposta dal Presidente del relativo ramo del Parlamento, come prescritto dall'art. 15, comma 13, Legge n. 515, ed anche il potenziale afflittivo di tale disposizione ha perso la propria ragione di essere alla luce della normativa abolitrice.

Tuttavia, il tenore prescrittivo della disposizione del comma 2 del citato art. 11 ha ingenerato ed ingenera nei rappresentanti partitici non pochi equivoci e conseguenti prassi difformi; non per le sole elezioni tenutesi nel Comune di Collegno, è stato infatti dato rilevare:

- casi di indicazione di tali spese forfettarie, senza adeguata copertura con risorse nella parte entrata;
- omissione di alcuna indicazione sulle spese di tale natura;
- indicazione delle stesse spese in misura pari a zero, o in misura diversa dal 30%.

Sul punto è doveroso rammentare che, quantunque non più rilevanti ai fini di un rimborso statale, le spese forfettarie del 30% sarebbero comunque idonee ad incidere sull'ammontare complessivo delle spese e, quindi, sul limite massimo di spesa sostenibile da ciascuna lista partecipante alle elezioni.

Il Collegio pertanto ritiene che, salvo il caso in cui l'esposizione delle stesse possa condurre ad integrare uno sfioramento del limite complessivo di spesa, l'indicazione delle stesse non sia obbligatoria.

Quanto sopra anche in relazione all'ulteriore considerazione che, in ragione della tipologia di consultazione elettorale (il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, anziché del Parlamento nazionale o europeo) gli oneri legati a "*locali per le sedi elettorali*", "*viaggio e soggiorno*", spese telefoniche e postali possano ben assumere, in concreto, una rilevanza minore.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto di non svolgere rilievi allorché le spese forfettarie risultassero indicate in misura pari a zero o comunque entro il limite del 30% delle spese ammissibili e documentate e, viceversa, di avviare approfondimenti nel caso in cui le spese

fossero indicate in misura superiore al 30%, ovvero risultassero prive di fonti di copertura in entrata, oppure in grado - se esposte - di comportare lo sfioramento del limite legale di spesa valevole per il comune in questione, confermando - sulla scorta di quanto deliberato dai Collegi costituiti negli anni precedenti - la superfluità di eventuale documentazione a supporto.

4. Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento – a seguito dell'abolizione, a decorrere dall'anno 2017, del rimborso statale per le spese delle consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento – consistono, prevalentemente, nelle disponibilità economiche delle singole formazioni politiche, costituite dall'autofinanziamento, da contributi associativi o da aperture di credito bancario.

A queste forme di finanziamento si aggiungono le elargizioni, sia in denaro sia in beni e servizi ceduti gratuitamente da parte di terzi persone fisiche, società o enti. Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art.7 della Legge n. 195/1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione dell'apporto economico da parte dell'organo sociale competente e le relative registrazioni nelle scritture contabili e nel bilancio.

L'orientamento già assunto dal Collegio di controllo negli anni precedenti è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Sul punto la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 24/2013, ha precisato che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”*.

Con riguardo alle fonti di finanziamento, la Corte di Cassazione, con sentenza del 18 febbraio 1999, n.1352, ha affermato il principio della non estensibilità del concetto di “fonti di finanziamento”, disciplinate dalla l. n. 515/1993, alle risorse interne della formazione politica utilizzate a copertura delle spese elettorali, con conseguente esclusione, in sede di verifica della legittimità e regolarità del conto, della potestà del Collegio di chiedere prove documentali (come, per esempio, copia del bilancio in cui l'impiego delle risorse proprie dovrebbe trovare appostazione fra le voci passive) sull'entità della somma utilizzata e sulla sua regolarizzazione contabile. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese e riguardo al c.d. autofinanziamento, realizzato mediante l'utilizzo di fondi propri, non è stata svolta specifica istruttoria.

Con riguardo alle contribuzioni da persone fisiche, queste possono consistere nel conferimento di beni o servizi gratuiti oppure in elargizioni in denaro e, ai sensi dell'art. 4, c. 3, della l. 18 novembre 1981, n. 659, nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi alle formazioni politiche per un importo che nell'anno superi euro tremila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. In sede di controllo, il Collegio ha verificato e richiesto, nei casi di carenza documentale, anche i dimostrativi delle fonti di finanziamento.

5. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale.

Altro profilo rilevante ai fini del controllo è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione.

Sul punto vi è da dire che, per le elezioni nazionali, l'art. 12, comma 1*bis*, L. n. 515/1993 stabilisce che *"il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*.

Tale comma 1 *bis* risulta inserito per effetto della disposizione *ex art.* 11, comma 3, lettera a), L. 6 luglio 2012, n. 96.

Ora, proprio l'art. 13 Legge n. 96/2012, dettando la disciplina specifica per le elezioni comunali, richiama l'art. 12, commi 1, 2 e 3, senza menzionare il comma 1 *bis* dalla medesima fonte introdotto.

Comuni criteri di ermeneutica giuridica (*in primis* quello letterale e quello sistematico) inducono a ritenere che l'omissione del Legislatore del 2012 sia intenzionale e che, per le elezioni comunali, il periodo elettorale non possa e non debba essere inteso rigidamente, e non solo per il fatto che tale periodo potrebbe doversi prorogare in caso di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio.

Questo Collegio già in precedenza aveva ritenuto di poter far retroagire la decorrenza iniziale del periodo elettorale all'emanazione del Decreto del Ministro degli Interni che fissa la data delle consultazioni elettorali, in ragione della pubblicità di tale strumento (che

costituisce il presupposto del successivo decreto prefettizio) e dell'affidamento che è in grado di ingenerare nei soggetti interessati a partecipare alle consultazioni elettorali; anche le pronunce di altri collegi regionali ammettono la possibilità di *“considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale svolta”* (cfr. deliberazione n. 16/2022 della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

Milita in tal senso anche la ragione sistematica rinvenibile nell'assenza di diritti al rimborso delle spese elettorali affrontate. Richiamando quanto detto *supra* a proposito della L. n. 515/1993, in presenza di un meccanismo di rimborso di spese finalizzate alla promozione elettorale del partito, accompagnato da una quota forfettaria fissa non soggetta a documentazione, la fissazione di termini rigidi di effettuazione della spesa rispondeva all'esigenza di prevenire condotte opache e strumentali in grado di sovrarappresentare gli esborsi sostenuti; tale esigenza, per effetto del già citato D.L. n. 149/2013, è venuta meno.

Al contrario, le spese soggette a controllo devono rientrare in ben precisi limiti quantitativi massimi e quindi un'estensione del periodo di ammissibilità delle stesse, lungi dal portare vantaggi alle liste e ai gruppi, potenzialmente le espone ad avvicinarsi maggiormente al limite di spesa.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto di approfondire, e -nel caso- di escludere dalle rendicontazioni, oltre alle spese oggettivamente non riconducibili - secondo un criterio di inerenza inequivocabile - alle consultazioni elettorali degli enti, anche quelle sostenute da partiti e movimenti in un periodo troppo antecedente, o troppo oltre rispetto alla data delle elezioni, salvo casi particolari che le singole liste siano state in grado di giustificare.

Con particolare riferimento alle spese sostenute fuori dal periodo della campagna elettorale e non oggettivamente riconducibili alla campagna elettorale, l'orientamento assunto dal Collegio è stato quello di individuare due criteri al fine di stabilirne l'ammissibilità o meno senza la necessità di acquisire approfondimenti istruttori:

- un criterio temporale, volto a definire il confine di tollerabilità della spesa sostenuta fino a trenta giorni prima dell'inizio della campagna elettorale e fino a quindici giorni dopo il termine della stessa;
- un criterio quantitativo di individuazione di un importo minimo entro il quale ritenere la spesa *“non parlante”* e sostenuta oltre il periodo elettorale. La soglia è stata determinata in euro 30,00, importo considerato dall'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012 - dettato in tema di

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento – in virtù del quale *“non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”*.

6. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio.

La tecnica del rinvio alla disciplina nazionale copre anche la tematica relativa ai termini per la conclusione delle attività di controllo: trova, infatti, applicazione (in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 13, comma 6, Legge n. 96/2012) l'art. 12, comma 3, Legge n. 515/1993 che, al secondo periodo, prevede: *“le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi”*. Sul punto risulta di particolare rilievo il contributo interpretativo della Sezione delle Autonomie (delibere n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG), secondo cui *“il dies a quo del termine ordinario previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale”*.

Nella disciplina del regime sanzionatorio, la Legge originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima; tale distinzione è venuta meno con la modifica introdotta dall'art. 14-bis, comma 2, decreto Legge n. 149/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13) che, incidendo sull'art. 13, comma 7, Legge n. 96/2012, riconosce la competenza per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di mancata trasmissione del rendiconto, al Collegio e non alla Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 2/2014/QMIG).

Il Collegio di controllo, pertanto, ha il potere di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50.000 ad euro 500.000, in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13,

comma 7, Legge n. 96/2012, così come novellato dal D.L. n. 91/2014, convertito in Legge n. 116/2014);

- b) da lire dieci milioni (pari a 5.164,57 euro) a lire cento milioni (pari a 51.645,69 euro), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, Legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), Legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 10 Legge n. 515/1993 (art.15, comma 16, Legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), Legge n. 96/2012, nonché art. 13, comma 5, Legge n. 96/2012).

In relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art.15, comma 19, Legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689; pertanto, troveranno applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo. Nell'ambito dell'esame dei rendiconti relativi alla presente tornata elettorale non si è verificata alcuna delle tre ipotesi sopra descritte.

ATTIVITA' SVOLTA

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha preventivamente verificato l'elenco dei Comuni interessati al turno ordinario delle elezioni amministrative 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali, tra i quali risultavano otto comuni piemontesi con popolazione superiore a 30.000 abitanti, tra cui il Comune di Collegno (TO).

Il Collegio di controllo, insediatosi in data 2 luglio 2024, con la successiva delibera n. 129 del 02 luglio 2024 ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale di Collegno (TO) i seguenti elementi:

- a. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2024;
- b. la data del decreto prefettizio con il quale sono stati convocati i comizi elettorali;
- c. l'elenco dei partiti, movimenti o liste che hanno partecipato alle elezioni, dettagliando per ogni formazione politica anche l'elenco dei candidati consiglieri ed il nominativo del candidato sindaco (inviando anche copia del manifesto elettorale dei candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale), nonché dei delegati di lista per i quali è necessario, inoltre, indicare un riferimento telefonico e un indirizzo *e-mail*;

d. la data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale del Comune di Collegno (TO), con nota del 17 luglio 2024 ha dato riscontro a quanto richiesto nella predetta delibera istruttoria, evidenziando che:

- a. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Collegno, al giorno della consultazione elettorale, era pari a 40.548; ne consegue che il limite di spesa per ogni singola lista era pari a 40.548,00;
- b. il decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali è stato emesso in data 11/04/2024;
- c. i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle elezioni sono stati in tutto 12;
- d. il nuovo Consiglio comunale risulta essersi insediato il giorno 01/07/2024.

Il Collegio, inoltre, ha ritenuto necessario informare i soggetti obbligati alla rendicontazione delle spese elettorali circa gli elementi costitutivi del rendiconto e la relativa documentazione da trasmettere. A tal fine, il Collegio ha predisposto la delibera n. 130 del 02 luglio 2024, trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti dei partiti, movimenti e liste presenti alle elezioni amministrative 2024.

A conclusione della preliminare attività istruttoria è emerso quanto segue:

- hanno partecipato alle elezioni amministrative le seguenti 12 liste:
 - Lista n. 1 Collegno Rinasce - Ponte Sindaco;
 - Lista n. 2 Lega Salvini Piemonte;
 - Lista n. 3 Fratelli d'Italia Giorgia Meloni;
 - Lista n. 4 Forza Italia Berlusconi Sardo Sindaco
 - Lista n. 5 Movimento 5 Stelle;
 - Lista n. 6 Impegno Civico Collegno;
 - Lista n. 7 Partito Democratico;
 - Lista n. 8 Uniti per Collegno;
 - Lista n. 9 Collegno Insieme Di Filippo al centro;
 - Lista n. 10 Lista Civica Progetto Collegno.
 - Lista n. 11 Lista Certosa;
 - Lista n. 12 Allenza Verdi Sinistra.

- Tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c), Legge n. 96/2012 che richiama l'art. 12, comma 1, Legge n. 515 del 1993. La trasmissione al Collegio dei rendiconti delle liste sopra elencate è avvenuta entro il termine di 45 giorni previsto dall'art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c), Legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale, avvenuto il 27 giugno 2024, e quindi scaduto con lo spirare del giorno 15 agosto 2024.
- Tutte le formazioni politiche che hanno sostenuto spese risultano avere rispettato il limite quantitativo previsto dall'art. 13, comma 5, Legge n. 96/2012, che ammonta ad euro 40.548,00, il quale non sarebbe stato superato neppure aggiungendo l'importo delle spese forfettarie a quei rendiconti che ne hanno ommesso l'indicazione o le hanno indicate come pari a zero o in misura inferiore al 30%.

Per ogni rendiconto presentato, il Collegio ha proceduto alla verifica dei seguenti elementi:

- sottoscrizione del rendiconto da parte di un soggetto avente la rappresentanza del partito e/o funzionalmente collegato alla lista, partito o movimento;
- ammontare dei finanziamenti con la specificazione delle singole fonti;
- ammontare delle spese sostenute classificate o comunque chiaramente riconducibili alle categorie previste dall'art. 11 Legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, Legge n. 96/2012;
- presenza e regolarità della documentazione contabile relativa alle spese rendicontate.

Dall'esame della documentazione è risultato che nove liste non hanno sostenuto alcuna spesa, né hanno effettuato alcuna operazione di raccolta fondi.

Il Collegio non ha formulato rilievi istruttori.

Si rimanda alla parte speciale della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti delle singole liste.

PARTE SPECIALE

Lista n. 1 - COLLEGNO RINASCE - PONTE SINDACO

La lista n. 1 “Collegno Rinasce – Ponte Sindaco” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

La sig.ra Bosco Fulvia Silvana, in qualità di delegata di lista, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 1 “Collegno Rinasce – Ponte Sindaco”.

Lista n. 2 - LEGA SALVINI - PIEMONTE

La lista n. 2 “Lega Salvini - Piemonte” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

Il sig. Gusmeroli Alberto, in qualità di delegato nazionale, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 2 “Lega Salvini - Piemonte”.

Lista n. 3 - FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI

La lista n. 3 *“Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni”* ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l'8 e 9 giugno 2024.

Il sig. Mele Roberto Carlo, in qualità di segretario amministrativo e Rappresentante legale Fratelli d'Italia, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 3 *“Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni”*.

Lista n. 4 - FORZA ITALIA BERLUSCONI - SARDO SINDACO

La lista n. 4 *“Forza Italia Berlusconi – Sardo Sindaco”* ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024, presentando due rendiconti, uno dalla sezione locale ed uno dalla segreteria nazionale.

La sig.ra Scopelliti Sonia, in qualità di delegata di lista della sezione locale, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Sul rendiconto così trasmesso dal livello locale pertanto il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni.

Dalla segreteria nazionale del partito medesimo, è stato trasmesso al Collegio un ulteriore rendiconto a firma del Sig. Fabio Roscioli, in qualità di Amministratore Nazionale del Movimento politico *“Forza Italia”* (perciò riconducibile alla lista n. 4 *“Forza Italia Berlusconi PPE Sardo Sindaco”*) entro il 15 agosto 2024, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il giorno il 01 luglio 2024, come previsto dall’art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), Legge 6 luglio 2012, n. 96, da cui si evince il rispetto del limite di spesa. Il rendiconto è stato presentato secondo un *format* diverso rispetto allo *“schema tipo”* previsto dalla delibera di questa Sezione n. 91/2022, le cui voci però sostanzialmente coincidono con il dettato normativo di cui alla L. 515/1993.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, Legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 124,80, e risultano costituite per euro 96,00 da quota parte di una parcella notarile relativa all’emissione di una procura speciale necessaria, ai fini del turno elettorale citato, per lo svolgimento delle attività di autenticazione svolte negli otto comuni piemontesi con popolazione superiore alle 30.000 unità; è stata infatti prodotta la quietanza della parcella, recante un importo complessivo di euro 768,00 (comprensivi di IVA e anticipazioni non imponibili) che, diviso per gli otto comuni in cui è stata presentata la lista con il simbolo *“Forza Italia”*, ha condotto a un addebito di euro 96,00 per ciascuna lista presentata. Gli ulteriori euro 28,80 sono invece costituiti dal 30% a forfait previsto dal comma 2 del citato articolo 11.

A fronte di tali spese, sono state invece dichiarate fonti di finanziamento riconducibili a *“libere contribuzioni incassate in denaro”* per soli euro 96,00, quindi con mancanza di copertura dei residui euro 28,80.

Giacché tale fattispecie si è verificata anche negli altri comuni interessati dal turno elettorale e dal controllo di questa Sezione, il Collegio ha svolto attività istruttoria, acquisendo chiarimenti in ordine all’effettivo sostenimento delle spese a forfait, dal momento che questa ultime portavano il totale delle spese sostenute ad essere maggiore dell’ammontare complessivo delle fonti di finanziamento, quindi potenzialmente integrando una fattispecie sanzionata dalla Legge, ovverosia la mancata indicazione di fonti di copertura.

In riscontro a quanto richiesto, la lista ha chiarito che l’importo totale di spesa, pari ad euro 124,80, era stato così determinato mediante una semplice operazione aritmetica, aggiungendo *de plano* agli esborsi documentati la quota forfettaria del 30% (nella specie, pari ad euro 28,80) ma che dette spese non erano state sostenute, e che la loro indicazione derivava *“dalla sola applicazione dell’art. 11, comma 2, Legge 10 dicembre 1993, n. 515”*.

Come illustrato nella parte generale del presente referto, l’indicazione delle spese forfettarie ha senso solo nell’ipotesi in cui le stesse siano state sostenute ed affrontate con mezzi e risorse nella disponibilità del partito. Al contrario, l’indicazione puramente aritmetica delle stesse, ove comporti di fatto la mancata indicazione parziale delle fonti di copertura, espone i responsabili all’integrazione della condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 15, comma 15, Legge n. 515/1993 (richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera f), Legge n. 96/2012) che prevede appunto, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57 euro a 51.645,69 euro.

Se ne deve concludere che la lista ha erroneamente interpretato la normativa di riferimento in quanto, al contrario di quanto dichiarato dalla lista, la corretta compilazione della rendicontazione desumibile dalla norma in questione (art. 11, comma 2, Legge 10 dicembre 1993, n. 515) presuppone l’effettivo sostenimento delle spese forfettarie (relative a locali delle sedi elettorali, a viaggi o soggiorni, a telefonia, posta o oneri passivi) nella misura massima del 30% delle spese elettorali ammissibili e documentate di cui alla lettera a), b), c), d) ed e) dell’art. 11 co.1 Legge. n. 515/1993.

Sulla base di ciò il Collegio ritiene pertanto di non considerare l’importo delle spese forfettarie, rendicontate dalla lista *“Forza Italia”*, quali spese sostenute e, quindi, ne

consegue che le spese complessive, ammissibili e documentate, ammontano ad euro 96,00, pari all'effettivo ammontare delle spese sostenute e rendicontate di cui alla lettera d).

Il Collegio raccomanda altresì alla lista di astenersi dal rendicontare spese forfettarie non effettivamente sostenute in quanto frutto di una rappresentazione contabile contraria sia alla normativa di riferimento che ai fondamentali canoni di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità. Una simile criticità sarà pertanto oggetto di particolare attenzionamento da parte di questo Collegio nelle prossime tornate elettorali, al fine di evitare il reiterarsi di una irregolarità già più volte rilevata nei precedenti controlli di spesa (cfr Delibere di questa Sezione n. 10/2023/SRCPIE/CSE e n. 16/2023/SRCPIE/CSE).

Lista n. 5 – MOVIMENTO 5 STELLE

La lista n. 5 “*Movimento 5 Stelle*” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

IL sig. Papa Sergio, in qualità di candidato Sindaco, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 5 “*Movimento 5 Stelle*”.

Lista n. 6 – IMPEGNO CIVICO COLLEGNO

La lista n. 6 *“Impegno Civico Collegno”* ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

La sig.ra Gauzolino Marina, in qualità di delegata di lista, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 6 *“Impegno Civico Collegno”*.

Lista n. 7 - PARTITO DEMOCRATICO

La lista n. 7 "*Partito Democratico*" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno (TO) tenutesi il 1° e 9 giugno 2024.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 13, comma 5, Legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dalla Sig. Mario Maiullari, in qualità di tesoriere della lista n. 7 "*Partito Democratico*" entro il 15 agosto 2024, ovvero entro il termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale avvenuta il giorno il 01 luglio 2024, come previsto dall'art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c), Legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all'art. 11, commi 1 e 2, Legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 7.035,66, di cui euro 1.515,28 afferenti ad acquisto di materiali per la propaganda, euro 3.808,00 relativo a diffusione dei materiali per la propaganda quali acquisizione di spazi sugli organi di informazione sulle radio, televisioni private, cinema e teatri, ed euro 374,30 afferenti a spese per organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi aperti al pubblico,

Sono state dichiarate fonti di finanziamento riconducibili a "*risorse proprie della lista, partito, movimento*" per complessivi euro 7.035,66.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale, e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 7 "*Partito Democratico*".

Lista n. 8 – UNITI PER COLLEGNO

La lista n. 8 “*Uniti per Collegno*” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

La sig.ra Corso Patrizia Maria, in qualità di delegata di lista, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 8 “*Uniti per Collegno*”.

Lista n. 9 – COLLEGNO INSIEME

La lista n. 9 “*Collegno Insieme*” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

Il sig. Bucci Francesco Giuseppe Maria, in qualità di delegato di lista, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 9 “*Collegno Insieme*”.

Lista n. 10 – PROGETTO COLLEGNO

La lista n. 10 “*Progetto Collegno*” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

Il sig. Maragni Arrigo Maurizio, in qualità di delegato di lista, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 10 “*Progetto Collegno*”.

Lista n. 11 – LISTA CERTOSA

La lista n. 11 “*Lista Certosa*” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno tenutesi l’8 e 9 giugno 2024.

Il sig. Cavallone Matteo, in qualità di delegato di lista, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) Legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 11 “*Lista Certosa*”.

Lista n. 12 - ALLEANZA VERDI SINISTRA

La lista n. 12 "*Alleanza Verdi Sinistra*" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Collegno (TO) tenutesi il 1° e 9 giugno 2024.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 13, comma 5, Legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dalla Sig. Franceso Liguori, in qualità di delegato della lista n. 12 "*Alleanza Verdi Sinistra*" entro il 15 agosto 2024, ovvero entro il termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale avvenuta il giorno il 01 luglio 2024, come previsto dall'art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c), Legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all'art. 11, commi 1 e 2, Legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 993,48, di cui euro 764,40 afferenti all'acquisto di materiali per la propaganda, ed euro 229,08 relativi all'autenticazione delle firme.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento riconducibili a "*risorse proprie della lista, partito, movimento*" per complessivi euro 993,48.

L'analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale, e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 12 "*Alleanza Verdi Sinistra*".